

1. impianto stoccaggio e condizionamento fanghi (BIO1)

1.1. è ammesso all'impianto il conferimento dei rifiuti con i seguenti codici CER:

Codici CER	Descrizione rifiuti
02.01.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.01.03	scarti di tessuti vegetali
02.02.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.02.04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02.03.01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02.03.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.03.05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02.04.01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02.04.03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02.05.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.05.02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02.06.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.06.03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02.07.01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02.07.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.07.05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
03.01.01	scarti di corteccia e sughero
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03.03.01	scarti di corteccia e legno
04.01.07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04.02.20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
10.01.15	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
15.01.03	imballaggi in legno
19.06.03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19.06.04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19.06.05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19.06.06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
20.02.01	rifiuti biodegradabili

1.2. la capacità totale, intesa come la quantità massima istantanea di rifiuti presenti è stabilita in **10.000 t** di rifiuti speciali non pericolosi e **3.000 t** di rifiuti ligneo celluloseici, pari a circa **16.250 mc**;

1.3. è autorizzata l'operazione di messa in riserva **[R13]** di cui all'allegato C parte quarta del D. Lgs. n. 152/06, dei fanghi in ingresso all'impianto nella vasca C del volume totale di 4.484,62 mc e volume utile di 3.694,85 mc;

1.4. è autorizzata l'operazione di pre-trattamento **[R12]**, mediante stabilizzazione e condizionamento tramite stoccaggio in lotti a temperatura ambiente, senza apporti o prelievi per l'intera durata del trattamento ed eventuale miscelazione con materiale ligneo-celluloseico per la durata di 60 giorni, come previsto al punto 5 comma 5 della DGRV n. 2241/2005, nelle vasche contrassegnate con le lettere A, B, D, aventi le seguenti capacità:

vasca	Volume totale (mc)	Volume utile (mc)
A	5.406	4.383
B	6.099	5.043
D	4.261	3.445

1.5. il conferimento all'attività di condizionamento e stabilizzazione **[R12]** deve rispettare il quantitativo massimo di 100 t/g di rifiuti non pericolosi, fatto salvo il ricorso alla procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente;

1.6. è ammessa l'additivazione, ai sensi del D.Lgs 99/92 e della DGRV n. 2241/05, di materiale ligneo-celluloseico in ragione massima del 30% in peso, conformemente alla nota della Regione Veneto del 14/10/2003, prot. n. 11039/460;

1.7. i fanghi in uscita per l'utilizzo agronomico devono essere conformi ai limiti di Tab. B1/1 allegato B della DGRV n. 235/09; i fanghi in ingresso devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla Tab. B1/1, allegato B della DGRV n. 235/2009 per i valori massimi di concentrazione dei metalli pesanti e dei parametri IPA, PCB e PCDD/F;

1.8. i fanghi stabilizzati avviati all'agricoltura sono codificati con il **CER 19.08.05**, che più si adatta al processo di stabilizzazione dei fanghi operato, inteso come trasformazione di sostanze biodegradabili e fermentescibili, in sostanze minerali utilizzabili in agricoltura;

1.9. deve essere garantita l'accessibilità in sicurezza ai mezzi impiegati per i prelievi lungo l'intero perimetro delle vasche, al fine di consentire l'effettuazione di campionamenti rappresentativi dell'intera massa di fanghi stoccata;

1.10. il livello medio dei fanghi stoccati deve essere mantenuto alla quota di riferimento del livello massimo di riempimento di ciascuna vasca indicata da apposito picchetto; la distanza dagli argini di ciascuna vasca al livello medio dei fanghi non deve essere inferiore ai 70 cm;

1.11. in caso di cedimenti, gli argini devono essere costantemente ripristinati alle quote originarie, ai fini dell'agevole carrabilità degli stessi;

1.12. la ditta deve controllare la tenuta delle vasche di stoccaggio e condizionamento effettuando i seguenti controlli:

- indagine geo-elettrica sulla stratigrafia delle vasche di stoccaggio e condizionamento, con cadenza annuale;
- monitoraggio periodico dell'acqua di falda superficiale e profonda prelevata dai piezometri posizionati in idonei punti del sito e trasmissione alla Provincia dei referti delle analisi

chimiche effettuate rispettando le scadenze riportate nel PMC;

1.13. i rifiuti in ingresso ritenuti sospetti dal Responsabile Tecnico, devono essere stoccati con il proprio container coperto, in apposito spazio dedicato nel lato Est dell'area indicata nella planimetria allegata, come “ area parcheggio cassoni “, in attesa delle opportune verifiche analitiche che ne accertino l'idoneità;

2. impianto di compostaggio F.O.R.S.U, fanghi e materiale ligneo-cellulosico (BIO2)

2.1. è ammesso all'impianto il conferimento dei rifiuti con i seguenti codici CER:

Codici CER	Descrizione rifiuti
02.01.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.01.02	scarti di tessuti animali
02.01.03	scarti di tessuti vegetali
02.01.06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02.01.07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02.02.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02.03.01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02.03.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.03.05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02.04.03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02.05.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.05.02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02.06.03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02.07.01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02.07.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.07.05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
03.01.01	scarti di corteccia e sughero
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03.03.01	scarti di corteccia e legno
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03.03.10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04.01.07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze
10.01.01	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10.01.02	ceneri leggere di carbone
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10.01.15	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
15.01.01	imballaggi di carta e cartone
15.01.03	imballaggi in legno
19.06.05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19.06.06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
20.01.01	carta e cartone
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20.02.01	rifiuti biodegradabili
20.03.02	rifiuti dei mercati

2.2. la potenzialità dell'impianto è stabilita in **40.000 t/anno**, con invio al compostaggio di una miscela di potenzialità non superiore a 100 t/g costituita da FORSU, fanghi e materiale lignocellulosico;

2.3. è autorizzata l'operazione di recupero delle sostanze organiche **[R3]** di cui all'allegato C della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 mediante un processo di compostaggio e conversione aerobica di rifiuti biodegradabili per la produzione di Ammendante Compostato con Fanghi, secondo quanto definito dal D.Lvo 75/10 come modificato dal DM 10/07/2013;

2.4. i fanghi e gli altri rifiuti organici compatibili con il compostaggio in ingresso (rifiuti speciali non pericolosi) devono rispettare le caratteristiche definite dalla Tab. A dell'allegato C alla DGRV n. 235 del 10/02/2009;

2.5. in particolare la miscela in ingresso dovrà avere le caratteristiche definite dalla DGRV n. 568/2005, punto 7;

2.6. il prodotto ottenuto è Ammendante Compostato con fanghi così come definito dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 75/10 e successive modifiche), assoggettato ai limiti indicati nell'allegato 2 del medesimo decreto e, per quanto attiene i metalli pesanti, ai limiti di Tab. B della DGRV n. 568/05 per l'ammendante compostato misto;

2.7. l'impiego di rifiuti da macellazione (CER 020102) è limitato a quelli definiti a "basso rischio", ai sensi dell'art. 2, comma 31 del D.Lgs n. 508 del 14/12/1992, nonché del Regolamento CE n.1774/2002 e ss.mm.ii oltre che dalla DGRV n. 2997 del 01/10/2004;

2.8. qualora l'ammendante ottenuto non rispetti i limiti di accettabilità suindicati, potrà essere impiegato, previa autorizzazione della Provincia, per altri usi quali: ripristini ambientali, ricopertura di discariche di cui al D.Lgs n. 36/03, se conforme ai limiti del DM 27/09/2010;

2.9. il controllo dei parametri del processo di compostaggio avviene secondo la procedura di gestione adottata dalla ditta ed inserita nel PMC, per quanto attiene temperatura, rivoltamenti, umidità, pH, CO₂;

2.10. le emissioni in atmosfera, costituite dall'aria aspirata dalle zone di ricevimento, biostabilizzazione accelerata e maturazione iniziale, devono essere trattate mediante scrubber (ad acqua ed acido solforico) e biofiltro (lettere P e Q della planimetria allegata all'AIA) :

- linea trattamento aeriformi n.1 (scrubber n.1 e biofiltro n.1) - lato Nord
- linea trattamento aeriformi n.2 (scrubber n. 2 e biofiltro n. 2) - lato Sud

2.11. i limiti di emissione prescritti sono i seguenti (conformemente alle autorizzazioni vigenti ed ai Bref specifici- trattamenti meccanici-biologici- DMA 29/01/2007):

Parametro	Limite	U.M.
Ammoniaca	5	mg/Nm ³
Acido solfidrico	5	mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nm ³
Concentrazione di odore	300	U.O./m ³
Polveri totali	5	mg/Nm ³

2.12. i controlli sulle emissioni devono avere frequenza quadrimestrale da effettuarsi entro i mesi di febbraio, giugno ed ottobre e registrati secondo le modalità previste dall'appendice 1 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs n. 152/06 e s.m. Le analisi devono essere trasmesse alla Provincia di Rovigo ed all'Arpav entro il mese successivo a ciascun quadrimestre;

2.13. la manutenzione degli impianti di abbattimento deve essere registrata secondo le modalità previste dall'appendice 2 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs n. 152/06 e s.m, secondo le frequenze indicate dal costruttore. La frequenza di sostituzione integrale del letto del biofiltro è stabilita in due anni;

2.14. il liquido di abbattimento dello scrubber deve essere scaricato quando il ph non è all'interno dei limiti previsti;

2.15. le metodiche analitiche sono quelle riportate nel PMC: eventuali metodiche diverse dovranno essere comunicate agli Enti competenti, per le necessarie valutazioni entro i successivi 30 giorni;

2.16. i rifiuti in ingresso, ritenuti sospetti dal responsabile tecnico, devono essere stoccati con il proprio container, in apposita area indicata con la lettera V nella planimetria allegata all'AIA, situata all'interno del capannone C, in attesa delle opportune verifiche analitiche che ne accertino l'idoneità;

2.17. i rifiuti derivanti dalla spremitura della FORSU in ingresso all'impianto, vanno raccolti nelle due cisterne del volume di 50 mc cadauna, indicate con la lettera O nella planimetria allegata e contenute in apposito bacino di contenimento e utilizzati al bisogno nella successiva fase di biostabilizzazione accelerata o altrimenti avviati a regolare smaltimento/recupero presso impianti autorizzati;

2.18. l'area G2 è destinata al compost in uscita dall'area R per la fase successiva di maturazione finale in cumulo. Il materiale in uscita dall'area R deve essere sottoposto, con frequenza quadrimestrale, al test di stabilità biologica (determinazione dell'indice di respirazione) rispettando il valore previsto dalla tab. G della DGRV n. 568/05 e s.m;

2.19. il capannone indicato con la lettera D nella planimetria allegata, è adibito parte a magazzino per attrezzature e macchinari e parte a raffinazione/vagliatura compost e stoccaggio sovrapposto CER 190501 derivante dalla raffinazione del compost, in attesa di essere avviato a regolare smaltimento presso impianti autorizzati;

2.20. la vasca interrata, avente capacità di 76,80 mc indicata con la lettera N nella planimetria allegata, raccoglie le acque di lavaggio igienico/sanitario dei mezzi di trasporto dopo lo scarico dei materiali in ingresso, le acque meteoriche da dilavamento cumuli compost (area S) e le acque da cambio soluzione scrubber. La miscela stoccata nella vasca (cod CER 19 05 99) deve essere smaltita presso impianti terzi autorizzati;

2.21. l'acido solforico viene raccolto nelle cisterne contrassegnate con la lettera Z nell'allegata planimetria con doppio bacino di contenimento: l'utilizzo è soggetto alla procedura operativa IO751/34;

2.22. il controllo sui rifiuti prodotti avviene secondo le modalità e frequenze stabilite nel PMC;

PRESCRIZIONI COMUNI

3. depurazione e scarichi idrici

- 3.1. l'impianto di 2^a categoria di depurazione delle acque reflue meteoriche di dilavamento piazzali adibiti allo stoccaggio di materiali ligneo-cellulosici consiste in un trattamento di decantazione-disoleazione-filtrazione su letto percolatore anaerobico;
- 3.2. il materiale di risulta proveniente dal trattamento depurativo deve essere smaltito ai sensi del D. Lgs. n. 152/06;
- 3.3. lo scarico nel fosso Pestrina, recapitante nello scolo Pestrina, individuato con la sigla **S5**, costituito dalle acque meteoriche di dilavamento della zona di stoccaggio del materiale ligno-cellulosico (area G), sottoposte a trattamento di depurazione di cui al punto 3.1, deve rispettare i limiti di Tab.1, Allegato B alle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
- 3.4. il punto assunto per la misurazione dello scarico deve essere mantenuto accessibile per i campionamenti ed i controlli;
- 3.5. i limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 3.6. gli scarichi individuati con le sigle **S1, S2, S3** sono relativi ad acque meteoriche provenienti dal parcheggio, dai fabbricati adibiti ad uffici ed aree circostanti;
- 3.7. il punto di scarico **S4** è dedicato alle acque meteoriche dei soli tetti dei fabbricati C e D. Tale linea di pluviali viene collettata in modo da evitare la dispersione sul biofiltro e raccordata ad un pozzetto esistente della rete acque meteoriche. I punti di scarico S1, S2, S3 e S4 sono stati autorizzati dal Comune di Rovigo con autorizzazione n. 14/10 del 10/08/2010;
- 3.8. il punto di scarico **S7**, equiparabile ad acque reflue urbane, è costituito dalle acque meteoriche (pluviali) provenienti dalla nuova area coperta identificata con lettera "G2" dedicata alla maturazione, raffinazione e deposito del compost prodotto;
- 3.9. le vasche Imhoff sono dotate di rete disperdente dei reflui civili (sub-irrigazione) secondo le modalità previste dall'autorizzazione comunale n. 14/10 del 10/08/2010;

4. emissioni diffuse/odori

- 4.1. per prevenire la formazione di emissioni diffuse dalle fasi di stoccaggio e condizionamento fanghi dell'impianto BIO1, la ditta deve provvedere alla copertura con materiale ligneo-cellulosico, secondo le procedure di gestione vigenti (PMC e PG751/6); per le emissioni diffuse provenienti dalle fasi di stoccaggio e maturazione del compost nell'area G2, la ditta ha previsto un'apposita tettoia per evitare infiltrazioni di acque meteoriche e sistemi di nebulizzazione con oli essenziali in acqua;
- 4.2. al fine del controllo delle emissioni di odore la ditta deve eseguire un monitoraggio olfattometrico costituito da n. 3 campagne annuali, nell'ambito delle quali prelevare campioni di emissioni dalle sorgenti emissive costituite da biofiltri, vasche di condizionamento fanghi, cumuli di ammendante compostato in maturazione. Sulla base di questo monitoraggio la ditta deve elaborare uno studio diffusionale su base annuale per valutare l'esposizione olfattiva sul territorio (come da modalità indicate nella nota della ditta datata 7/08/15);
- 4.3. la ditta resta in obbligo di garantire il mantenimento di una barriera verde lungo tutto il perimetro dell'impianto, costituita da essenze autoctone e di adottare un efficace sistema di deodorizzazione idoneo ad abbattere le emissioni odorigene provenienti dalle varie sorgenti presenti nel sito;

5. rumore

5.1. le emissioni acustiche dell'impianto devono rispettare i limiti di classe IV previsti dalla zonizzazione acustica comunale;

5.2. i rilievi del rumore devono essere effettuati con la cadenza prevista dal PMC (triennale), od ad ogni variazione delle sorgenti acustiche presenti;

6. altre prescrizioni

6.1. nei documenti di trasporto relativi alle frazioni verde ed organica-Forsu dei rifiuti urbani in ingresso all'impianto, devono essere indicati i comuni di provenienza;

6.2. il campionamento dei rifiuti deve avvenire ad opera di personale qualificato, con allegato verbale di campionamento in cui siano descritte le condizioni operative;

6.3. le certificazioni analitiche relative ai rifiuti trattati ed ai beni prodotti devono riportare il giudizio di conformità ai limiti di legge e/o ai limiti riportati in autorizzazione;

6.4. l'eventuale utilizzo di rifiuti autorizzati ma diversi da quelli usualmente trattati, devono essere valutati allo scopo di verificare la loro compatibilità chimica e fisica con il processo biologico autorizzato;

6.5. i quantitativi massimi di rifiuto ligneo-cellulosico (CER 20.02.01) di cui è autorizzata la messa in riserva (operazione R13) nelle due aree G1a e G1b sono quelli di seguito indicati:

G1a	tonn. 4.250	mc 12.150	Impianto BIO1
G1b	tonn. 4.500	mc 9.000	Impianto BIO2

6.6. la conduzione dell'impianto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente;

6.7. durante il periodo di esercizio dell'impianto è fatto divieto di apportare variazioni strutturali allo stesso, se non previa approvazione della modifica da parte dell'Ente competente e qualsiasi variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto, deve essere tempestivamente comunicato agli Enti competenti (Comune, Provincia, Arpav);

6.8. la ditta è tenuta ad adempiere alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di corretta gestione dei rifiuti ed ambientale;